



Area Anagrafe Economica

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE DELLA CAUSA DI SCIoglIMENTO E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART 40 SECONDO COMMA DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 11 SETTEMBRE N. 120 DEL 2020.

L'art 40 comma 2 e 3 del D.L. n 76/2020 convertito con modificazioni L. 120/2020 recita testualmente:”
Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese”.

Premesso quanto sopra, si comunica alle società di capitali in elenco l'iscrizione dello stato di scioglimento senza liquidazione a causa dell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o del mancato compimento di atti di gestione, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o della dichiarazione ex L 2/2009 ove è obbligatorio l'adempimento.

Il procedimento di cancellazione d'ufficio potrà essere interrotto qualora, nel termine di 60 giorni (*ex art. 40 comma 4 del D.L. 76/2020*) dalla pubblicazione del presente avvio all'Albo on-line della Camera di Commercio di Napoli, verrà presentata formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it unitamente alle domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge.

In caso di accoglimento, si procederà a revocare lo scioglimento con proprio provvedimento.

In assenza di osservazioni e trascorso il termine di 60 giorni successivi alla notifica del presente avvio, mediante pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio di Napoli, si provvederà con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Avverso il sopra menzionato atto è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

In conformità a quanto disposto dall'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata **esclusivamente** tramite pubblicazione nella sezione *Albo camerale on line* della Camera di Commercio di Napoli.

Una copia della presente comunicazione, unitamente all'elenco delle imprese interessate è altresì pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio di Napoli nella sezione *Cancellazioni d'ufficio*.

Ai sensi dell'art. 7 e 8, della legge 241/90 in relazione al presente procedimento si forniscono le seguenti indicazioni:

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Camera di Commercio di Napoli

UFFICIO COMPETENTE: Registro Imprese

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Nicola Pisapia – nicola.pisapia@na.camcom.it

La decorrenza del termine oltre il quale si procederà alla cancellazione d'ufficio è quella indicata in *Albo camerale on line*.

Il Conservatore
Dott. Nicola Pisapia

Firma digitale ai sensi dell'art.26 D.Lgs.82/2005